

ACCORDO di RETE

Scuole ad indirizzo musicale

Vicenza e Provincia

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento dell'Autonomia Scolastica) e in particolare:

l'art. 7, comma 1 che prevede la facoltà per le Istituzioni Scolastiche di promuovere accordi di rete per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

l'art. 7, comma 2 nel quale vengono disciplinati i possibili oggetti dell'accordo, come: le attività didattiche e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità fermo restando l'autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;

VISTO il D.M. 6 agosto 1999 n. 201 che riconduce ad ordinamento i corsi sperimentali ad indirizzo musicale della scuola media;

Le seguenti istituzioni scolastiche, tutte dotate di corsi ad indirizzo musicale,

(...)

CON IL PRESENTE ATTO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Costituzione

1. Con il presente accordo di rete tra istituzioni scolastiche autonome della provincia di Vicenza, disciplinato ai sensi dell'art. 7 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, viene costituita la rete di scuole ad indirizzo musicale per il raggiungimento di finalità condivise e per realizzare ampliamenti dell'offerta formativa denominata "Scuole In Concerto"

Art. 2 - Tipo di rete, modalità di adesione, durata dell'accordo

1. Possono far parte della rete tutte le scuole e istituti statali con indirizzi e/o sperimentazioni musicali della provincia di Vicenza.
2. La delibera di adesione di ciascun istituto è approvata dal Consiglio d'Istituto.
3. L'accordo di rete si intende di durata annuale con rinnovo automatico, salvo delibera contraria degli organi preposti.

Art. 3 - Finalità

1. La rete si propone di conseguire le seguenti finalità:
 - a) Promuovere, produrre e diffondere sul territorio la cultura musicale a diversi livelli di complessità, anche attraverso processi di cooperazione fra scuole su progetti didattici specifici, creando nuove forme di collaborazione su obiettivi condivisi;
 - b) Sperimentare metodologie didattiche comuni per migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento - apprendimento e l'organizzazione della didattica;
 - c) Affrontare, nell'ottica della continuità, le problematiche connesse al proseguimento degli studi musicali;
 - d) Favorire il confronto e la diffusione delle buone pratiche didattiche, le sperimentazioni e i modelli organizzativi anche per concertare modalità valutative di efficacia ed efficienza in relazione al miglioramento della didattica musicale;
 - e) Attivare servizi coordinati di formazione per i docenti e di collegamento con le istituzioni musicali del territorio;
 - f) Organizzare e promuovere attività coerenti con i vari POF delle scuole in rete formulando opportune proposte di collaborazione con istituzioni pubbliche e private.
 - g) Rappresentare le esigenze di attribuzione delle risorse ai corsi ad indirizzo musicale delle scuole della rete presso USP, l'USR Veneto, Provincia, Regione, EE.LL. e porsi come interlocutore nei rapporti con istituzioni e associazioni culturali;

- h) Organizzare attività ed eventi musicali comuni, finalizzati alla reciproca conoscenza e alla valorizzazione dei talenti;
- i) Promuovere la ricerca e l'innovazione didattica specifica del campo musicale e strumentale anche mediante l'analisi, l'applicazione e verifica di nuovi curricula di studi proposti dal Ministero.

Art. 4 – Attività da svolgere

1. Premesso che la filosofia della cultura di rete nella scuola dell'autonomia costituisce il tessuto connettivo del piano dell'offerta formativa di ciascuna scuola, gli istituti aderenti alla rete si impegnano a:
 - a) Proporre in ogni istituzione scolastica innovazioni didattiche fondate sulle esperienze condivise;
 - b) Favorire la circolazione delle informazioni, di materiali ed esperienze anche in collegamento con il Conservatorio di musica "A. Pedrollo";
 - c) Rendere disponibili, pur rispettandone la proprietà, i materiali elaborati dalle singole scuole per costituire e implementare una banca dati comune;
 - d) Coinvolgere le famiglie nell'esperienza di rete e richiederne la collaborazione;
 - e) Elaborare progetti comuni per il miglioramento dell'offerta formativa musicale, anche mirati all'adozione di criteri comuni per l'organizzazione delle prove attitudinali e l'assegnazione degli alunni alle diverse specialità strumentali nella formazione delle classi ad indirizzo musicale;
 - f) Svolgere attività di confronto, progettazione, ricerca all'interno dei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 5 ;
 - g) Favorire la condivisione delle risorse umane delle diverse scuole consorziate;
 - h) Dar corso alle attività che l'assemblea riterrà necessario ed opportuno proporre nell'ambito delle finalità della rete.

Art. 5 – Organi della rete

1. L'Assemblea della Rete

- 1.1 È formata dai dirigenti delle scuole che formano la rete.
- 1.2 Elege il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo di Rete.
- 1.3 Si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente.
- 1.4 Si riunisce altresì su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.
- 1.5 Delibera il piano annuale delle attività e dei progetti e approva il bilancio preventivo e consuntivo.
- 1.6 Delibera l'accoglimento di ulteriori richieste di adesione alla rete.
- 1.7 Delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto.

2. Consiglio Direttivo di Rete;

- 2.1 Il Consiglio Direttivo di Rete, nel seguito CDR, è composto da 4 Dirigenti Scolastici, compreso il Presidente di rete, da due docenti di strumento musicale e da un docente di Musica.
- 2.2 E' eletto dall'Assemblea della rete.
- 2.3. E' convocato dal Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio.
- 2.4 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 2.5 Le deliberazioni sono valide qualora siano presenti almeno quattro dei membri del Consiglio Direttivo.
- 2.4 Compiti del CDR:
 - a) Affianca il Presidente di rete nel dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - b) predisporre il piano annuale delle attività e dei progetti e le eventuali variazioni dello stesso;
 - c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di rete;
- 2.5 La sua carica è triennale;
- 2.6 In caso di dimissioni, l'assemblea è chiamata a designare il/i nuovo/i membro/i.

3. Il Presidente della Rete.

- 3.1 Viene eletto per un triennio tra i dirigenti scolastici delle scuole aderenti alla rete.
- 3.2 L'istituzione scolastica da lui diretta assume le funzioni di "scuola capofila della rete" e ad essa viene affidata la gestione contabile della rete.
- 3.3 L'incarico del presidente è rinnovabile.
- 3.4 Nelle decisioni prese con votazione all'interno del Consiglio Direttivo della Rete il voto del Presidente è decisivo in caso di parità.
- 3.5 Compiti del Presidente delle Rete:
 - a) rappresentare la rete in ogni occasione si renda necessario;
 - b) coordinare, tramite i referenti dei gruppi di lavoro, l'organizzazione delle attività e dei progetti previsti;
 - c) verificare lo svolgimento e curare il monitoraggio delle attività.

4. Gruppi di lavoro

4.1 Sono composti da dirigenti e da docenti delle scuole associate.

4.2 Sono costituiti per realizzare le finalità della rete secondo le priorità periodicamente individuate dall'Assemblea.

4.2. Formulano al Consiglio Direttivo e all'Assemblea proposte coerenti con le finalità della rete relativamente al Piano annuale delle attività.

Art. 6 – Finanziamento della rete

1. L'attività svolta dalla rete viene finanziata con i fondi messi a disposizione dalle singole istituzioni scolastiche, da Enti Pubblici o da Privati.

2. L'Istituzione scolastica presso la quale la rete ha sede cura la gestione economica ed ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni assunte.

3. Il Presidente di rete firma gli atti formali di amministrazione e gli atti formali di nomina.

4. L'adesione alla Rete comporta il versamento di una quota annua di € 100 per ciascun Istituto.

Art. 7 - Gestione Amministrativo Contabile

1. Nei progetti e nelle attività previste dovranno essere individuate le risorse finanziarie e la ripartizione delle stesse tra le Istituzioni scolastiche coinvolte.

2. La gestione amministrativo-contabile avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il Presidente della rete ed il DSGA della scuola capofila della rete predispongono il bilancio preventivo e consuntivo della rete.

4. Allo stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale funzionamento amministrativo della rete da parte dell'Istituzione scolastica a ciò incaricata, che è tenuta ad una rendicontazione annuale.

Art. 8 - Valutazione

1. Le scuole aderenti alla rete si impegnano ad attivare strumenti utili al monitoraggio ed alla valutazione sia interna che esterna dei risultati conseguiti dalle azioni della rete.

Art. 9- Modalità di adesione

1. La richiesta di adesione al presente accordo va proposta con dichiarazione del dirigente scolastico, previa conforme delibera del Consiglio d'Istituto, al CDR, presso la sede dell' Istituzione scolastica capofila.

2. L'adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell'accordo da parte dell'Istituzione scolastica richiedente.

Art. 10 - Modalità di recesso

1. Le Istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo, da comunicare entro il 30 giugno, a valere dall'anno scolastico successivo;

2. Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del dirigente scolastico, previa delibera del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti, presentata al CDR presso la sede dell'Istituzione scolastica capofila.

3. Se il recesso viene esercitato allorché le attività progettate e deliberate sono ancora in atto, sarà efficace solo al completamento della attività in corso.

Art. 11 - Contenzioso

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente accordo tra gli Istituti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma di legge.

2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal lodo arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 12 - Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

2. Il presente accordo entrerà in vigore soltanto dopo la firma di tutte le Istituzioni scolastiche aderenti.